

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI SILVESTRO e MORO PAOLO ENRICO

Presentata il 21 gennaio 1977

Riordinamento delle Camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rapida evoluzione che ha caratterizzato e trasformato la maggior parte degli Stati moderni, apportandovi diversificati ritmi di sviluppo e nuove esigenze di ristrutturazione, si evidenzia in modo particolare nell'ambito dei rapporti tra potere statale e potere economico, i quali rapporti richiedono un maggior coordinamento nel rispetto e nel riconoscimento delle esperienze maturate in entrambi i settori.

La mutata realtà rafforza l'esigenza di un valido collegamento tra le diverse configurazioni dell'attività economica ed il pubblico potere e pone il problema di ricercare uno strumento idoneo a stimolare la funzionalità dell'apparato produttivo nel coordinamento generale relativo all'assetto territoriale (nazionale e regionale) e ad un'unitaria logica di politica economica; espressioni nell'insieme di un nuovo modello della realtà socio-economica nazionale.

Detto strumento va individuato in un organismo, quale quello delle Camere di commercio, atto a soddisfare in misura adeguata le nuove istanze del mondo produttivo ed in grado di inserirsi, a livello di

Ente istituzionale operativo, nella realizzazione di programmi di sviluppo a livello territoriale.

Questa premessa potrebbe essere ritenuta sufficiente per mettere in evidenza l'opportuno processo di ristrutturazione cui va sottoposto l'Ente camerale oggi esistente; il riferimento alla passata legislazione ed alle tradizionali funzioni, pur esplicito come impegno da parte delle Camere di commercio è infatti largamente insufficiente rispetto alla logica del continuo riscontro, in termini di validità e significatività, delle varie strutture sociali.

Il processo di ristrutturazione, di cui si avverte l'esigenza, deve quindi porsi di fronte al problema dell'adeguatezza dell'Ente camerale alle richieste delle forze produttive della propria area di giurisdizione; richieste da vagliarsi in un'ottica che non assuma a termine di riferimento configurazioni territoriali ristrette o valutazioni settoriali od ancora interessi corporativi, bensì travalichi il livello particolare e frammentario dell'intervento per costruire un necessario coordinamento delle problematiche locali anche nel composito contesto nazionale

e regionale. Nel continuo confronto dialettico con le altre forze sociali, l'attività della Camera di commercio costituirà l'elemento operativo e funzionale per avviare a soluzione le questioni legate all'evoluzione economica con vantaggio del mondo produttivo e dell'intera collettività.

Le Camere di commercio si pongono pertanto, come possibile valido strumento di politica economica in un contesto locale, che va tuttavia sempre inserito nella più vasta area d'azione regionale.

La ristrutturazione dell'organismo camerale deve rispettare presupposizioni logiche di riferimento, definizioni di finalità da conseguire nonché metodologie utilizzabili per l'espletamento delle loro attività; e tutto deve trovare il suo inquadramento in una chiara linea programmatica in merito al ruolo di detti Enti.

Nel rispetto di linee macroeconomiche definite in sede di programmazione nazionale e nell'ambito di un'adeguata articolazione di contenuto settoriale e territoriale, devono operare da un lato le categorie economico-sociali e dall'altro quali consapevoli protagonisti gli organismi politico-amministrativi centrali e periferici. In tale ottica la Camera di commercio — posta in posizione di equidistanza, di autonomia e di equilibrio tra le autorità a vario livello territoriale — concorre con un essenziale contributo documentale con studi, con iniziative e con stimolazioni.

Per realizzare, infatti, una consapevole scelta programmatica degli interventi nonché per assicurare la loro rispondenza alle reali esigenze dell'economia locale occorre anzitutto la migliore conoscenza dei più peculiari aspetti della realtà sulla quale si è chiamati ad intervenire.

L'oculatezza e la validità delle iniziative concepite per il conseguimento di obiettivi generali e/o settoriali debbono ulteriormente scontare un logico presupposto cui va ispirata l'azione delle Camere di commercio: l'imprescindibile esigenza di obiettività che rappresenta il substrato determinante per interpretare adeguatamente le giuste istanze delle categorie economiche locali, nonché per una puntuale definizione delle possibili alternative d'intervento, nel rispetto dell'utilizzo ottimale delle disponibilità.

Natura dell'Ente.

È evidente che l'Istituto camerale va considerato, proprio in virtù dei principi

espressi nelle considerazioni generali, come Ente locale operante su di un definito livello territoriale, a rappresentanza necessitata degli interessi economici dell'area di giurisdizione.

Gli interessi di categoria, di gruppi o di settore costituiscono, nel loro composito insieme, un elemento essenziale dell'attività dell'Ente camerale in termini di partecipazione alla più vasta espressione della vita economica del territorio.

Queste considerazioni di fondo suggeriscono che le Camere di commercio devono saper coordinare i loro interventi, con strutture idonee, nell'ambito di una stessa regione.

Tale struttura regionale deve realizzare una diretta collaborazione con lo Stato e la Regione ai fini di realizzare un'adeguata e coordinata operatività territoriale della politica economica nel vasto contesto socio-economico, riassumendo e proponendo allo Stato e alla Regione stessa gli interessi e le istanze provenienti dalla periferia.

In ogni caso il concetto di area provinciale o area a caratteristiche omogenee (formata per esempio da più comprensori), da intendersi con il significato più economico che geografico, deve essere tenuto in considerazione nella ristrutturazione delle Camere di commercio allo scopo di rendere più armonica e produttiva la loro azione e più efficace la loro rispondenza alle direttive politiche statali e regionali.

Funzioni.

Le funzioni cui sono chiamate ad assolvere le Camere di commercio possono così classificarsi:

a) gli Enti camerali possono ancora adempiere, come sempre in passato, funzioni di tipo superiore, di studio, d'informazione, di consulenza, d'assistenza tecnica in senso lato, di promozione, di partecipazione e di osservatorio economico. Questa funzione sarà tanto più valida quanto più sarà data facoltà di esprimere, nella misura più tempestiva possibile, considerazioni e proposte e, al tempo stesso, di captare, conoscere e prevenire la formazione e la evoluzione della fenomenologia economica.

Tale compito porta a fornire alle organizzazioni che rappresentano i fattori della produzione, agli amministratori pubblici ed al mondo politico, cui compete l'adozione

di decisioni e dei provvedimenti conseguenti, indicazioni valide e documentate al fine di operare le scelte più opportune.

All'osservatorio economico è necessario ed insostituibile elemento di supporto l'attività di studio che è da considerarsi non esclusivamente finalizzata alle indicazioni di cui si è fatta menzione, bensì anche come fattore di generica ricezione di fatti ed eventi di natura economica che assuma valore e fondamento, all'interno dello stesso Ente camerale, in termini di autonoma ricerca. Detta attività di studio va altresì considerata quale attribuzione primaria delle competenze delle Camere di commercio; la mancanza di tale compito o in carenza di espletamento del medesimo, verrebbero private di contenuto le funzioni di consulenza, di informazione, di conoscenza e di previsione.

A questo livello si situa anche la capacità di indirizzo, pur su posizioni alternative, che compete all'Ente camerale per l'insieme degli interventi attuabili sul piano promozionale nell'ottica del raggiungimento di obiettivi generali e settoriali ed a seconda delle reali esigenze del contesto economico.

L'intervento della Camera di commercio è oltremodo valido quando la stessa assume una diretta iniziativa atta a favorire l'equilibrio e lo sviluppo del territorio di competenza; il che significa un adeguato programma di partecipazione alla vita economica nel rispetto e nei limiti delle attribuzioni che le sono proprie.

Gli Enti camerali, devono inoltre, poter organizzare incontri a vario livello sulla più diversificata problematica riferita a fatti e situazioni di tipo economico sociale, con particolare riferimento al settore degli scambi con l'estero.

Tutte queste funzioni, del resto, si conciliano in quella, più complessa, di osservatorio economico.

b) In posizione di necessaria complementarietà si collocano le altre funzioni che concorrono a caratterizzare l'attività dell'Istituto camerale, classificabili come funzioni originarie e/o delegate, quali: certificazione, accertamento, rilevazione e, ancora, di documentazione.

Le funzioni originarie trovano la loro ragion d'essere nelle leggi istitutive della Camera di commercio ed anche in quelle disposizioni che demandano all'Istituto ca-

merale l'espletamento di taluni determinati compiti.

Le funzioni di tipo delegate conseguono da leggi e regolamenti che disciplinano la attività di altri organismi e che sono da questi ultimi, per la materia di pura esecutorietà, attribuite agli uffici camerali.

Lo svolgimento del complesso di attribuzioni delegate risulta tanto più valido quanto più arricchisce entrambi gli Enti, il delegante e il delegato; la significatività di siffatta attività va analizzata non soltanto in relazione al modo di assolvimento della stessa in armonia con la funzione istituzionale dello stesso Istituto camerale, ma anche e soprattutto in considerazione della capacità dell'Ente delegante tesa ad evitare dispersione ed inefficienze nel passaggio di compiti.

c) Se gli organismi si possono classificare, in genere, di tipo consultivo, di tipo deliberante e di tipo esecutivo, la Camera di commercio dovrà disporre ed organizzare vari gruppi a carattere consultivo. Rientrano fra questi le commissioni e i comitati che operano nell'ambito della Camera di commercio con preciso riferimento a fenomeni di portata economica e che sono in grado di fornire le migliori informazioni di base per l'Istituto camerale nonché alla più efficiente collaborazione dello stesso con il mondo esterno; quali per esempio commissioni e comitati di settore che interessano settori direttamente produttivi, o in commissioni o comitati che afferiscono all'informazione ed alla documentazione.

Una posizione di peculiare interesse riveste poi il fattore lavoro, che assume autonoma configurazione quale elemento universale necessario sia alla produzione di beni che di servizi ed in quanto tale lo si ritrova in rapporto di evidente partecipazione nei settori testé citati.

L'efficienza e la funzionalità di dette commissioni è strettamente correlabile con la capacità di esprimere le istanze settoriali in una visione globale composita; che realizzi cioè un equilibrio fra le priorità dettate dalla caratterizzazione del tessuto economico dell'area.

d) Nell'ambito delle funzioni di tipo consultivo verso l'esterno il massimo organismo potrebbe risultare il Consiglio camerale, atto a fornire pareri obbligatori, ma non vincolanti, agli organi cui sono demandate le scelte in termini di attività legislative, amministrative e burocratiche.

Oltre alla funzione meramente consultiva, possono inquadarsi in detta categoria anche quelle funzioni traducibili in proposte, iniziative, segnalazioni volte alla complessa attività di programmatica economica e di promozione.

Tale allargata visualizzazione discende necessariamente dalla nuova configurazione che va assumendo la politica economica nonché dalla complessità dei rapporti che si sono andati stabilendo, nel corso di questi ultimi anni, tra le varie forze politiche, operative e sindacali e fa capo in ultima analisi ad un processo irreversibile a carattere intersettoriale da sottoporsi, per il ben operare dell'intero assetto sociale, ad un congruo meccanismo di programmazione.

Strutture della Camera di commercio.

Sono organi deliberanti il Consiglio e la Giunta camerale.

Al Consiglio spettano oltre all'indirizzo di gestione dell'Ente quelle funzioni di tipo superiore cui si è fatto cenno in precedenza e che si compendiano nel termine di osservatorio economico e di promozione.

Per una più chiara configurazione del Consiglio è opportuno indicare i criteri che presidono alla costituzione dello stesso in termini di componenti e di rappresentatività ed ancora le procedure cui va informato l'iter di formazione di detto organo.

Il sistema elettivo è da auspicarsi; esso deve trovare nella riforma la sua giusta collocazione in quanto rende garante della maggior rappresentatività delle forze sociali, ed assicurare il giusto equilibrio degli interessi settoriali nel coordinato contesto collettivo.

Ma non vanno sottaciute le obiettive difficoltà a realizzare immediatamente tale criterio; è quindi giocoforza ripiegare su di un metodo realmente ed immediatamente sperimentabile.

Per quanto attiene alla composizione numerica del Consiglio va annotato che dovrebbe rispettarsi il criterio della proporzionalità delle varie componenti economiche dell'area, con particolare attenzione per il fattore lavoro in quanto compartecipe dei settori direttamente produttivi e dei servizi.

Il Consiglio dovrà essere necessariamente integrato dai rappresentanti delle categorie dei professionisti indipendenti, i quali pure concorrono con il loro lavoro ad esprimere aspetti del mondo economico e possono al-

trarsi apportare un valido contributo di conoscenza.

La Giunta camerale costituisce l'altro organo deliberante. La sua composizione dovrebbe far capo al Consiglio incaricato appunto di eleggerne i rappresentanti, non tuttavia in proporzione ai gruppi formati in seno allo stesso Consiglio, bensì in considerazione della effettiva esigenza di rappresentare le singole forze produttive.

Volendo fare anche un cenno al personale camerale il discorso si pone necessariamente in termini di adeguatezza dei mezzi a disposizione per raggiungere le finalità d'istituto: preparazione e qualificazione, reclutamento e retribuzione vanno adeguatamente affrontati con criteri moderni. Non è concepibile far coesistere criteri di reclutamento tradizionali con le rinnovate esigenze degli organismi economici (che corrispondono in ultima istanza alle nuove richieste di provenienza dal mondo produttivo), in quanto ciò aumenterebbe gli squilibri già esistenti o faciliterebbe l'insorgenza di ulteriori variabili perturbative.

Occorre dunque rinnovare i quadri grazie all'istituzione di scuole altamente specializzate oppure anche di corsi, la cui frequenza costituisca però requisito necessario per essere avviati ad un periodo di prova qualificante e qualificata prima dell'immissione nei ruoli camerale.

Controllo delle Camere di commercio.

Il controllo rappresenta l'elemento chiave per una corretta efficienza delle funzioni camerale.

L'Ente camerale ha sempre più sofferto di una malintesa funzione del controllo che, essendo esercitata ad una certa distanza dai centri operativi, ha finito per trasformarsi in attività di vigilanza rivolta al merito di determinati provvedimenti; il che ha finito con lo svuotare in vari casi di significatività il ben più valido controllo di legittimità.

Con ciò, sia ben chiaro, non si intende sminuire la funzione del controllo e la necessità della sua esistenza, poiché la funzione pubblica assolta dall'Ente camerale, i mezzi del finanziamento dello stesso Ente ed i rapporti che si instaurano con il mondo esterno, di natura essenzialmente pubblicistica, richiedono anzi impongono il controllo; ma questo dev'essere di portata e contenuto ben definiti se non si vuole in-

correre nel rischio di depauperamento dell'attività di competenza dell'Istituto.

La funzione di controllo va riguardata anche nell'ottica della individuazione del soggetto cui compete l'esercizio della stessa. Da quanto esposto discende che il problema non si pone in termini di natura ed origine del controllore, bensì quale verifica della natura e dei limiti del controllo.

Il controllo, è opportuno ribadirlo, deve essere di pura legittimità ed assumere la sua più qualificante espressione in corrispondenza dell'impostazione del bilancio dell'Ente camerale, bilancio da vagliarsi in ordine alle funzioni cui è chiamato l'Istituto e con riferimento alle capacità finanziarie destinate a sostenere l'espletamento delle predette funzioni.

Per quanto attiene al finanziamento va chiarito che la riforma tributaria ha apportato ulteriori elementi di intralcio all'attività camerale, depauperandone la funzionalità che dovrebbe, al contrario, essere decisamente potenziata.

L'inadeguatezza della riforma tributaria è manifesta, se si considera che le Camere di commercio avevano da tempo oramai

acquisita la potestà impositiva che assicurava loro il necessario finanziamento proprio per svolgere quelle funzioni di tipo superiore, contemperando l'imposizione stessa alle necessità ed all'approfondita conoscenza del contesto operativo ambientale.

Infatti è dato riscontrare il progressivo svuotamento del significato e contenuto delle funzioni di tipo superiore a vantaggio delle attribuzioni di normale conduzione, con conseguente assorbimento di risorse da parte di queste ultime in misura più che proporzionale rispetto al complesso dei mezzi a disposizione. I motivi di tale mutamento di fatto nel rapporto tra le due funzioni vanno individuati nella mancanza di chiarezza nel definire i compiti più qualificanti. Da ciò una riduzione delle iniziative, degli interventi e di tutte quelle forme di partecipazione atte a differenziare l'attività dell'Ente camerale da quella di un comune organismo burocratico.

L'esatta interpretazione del controllo nonché la necessità di adeguate fonti di finanziamento sono pertanto i punti di forza che debbono informare l'azione dell'Ente camerale nella direzione di giuste rivendicazioni strutturali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

(Natura e attribuzioni).

ART. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.

Esse sono enti locali non territoriali a struttura rappresentativa.

Le Camere di commercio hanno sede, di massima, in ogni capoluogo di provincia; esse hanno competenza sull'intera circoscrizione provinciale, o su di una area omogenea composta da più comprensori.

Le Camere di commercio possono istituire uffici distaccati nei comuni della propria circoscrizione con deliberazione del consiglio camerale.

ART. 2.

Le Camere di commercio sono espressione unitaria delle attività economiche che avvengono nella circoscrizione di competenza ed operano con la maggiore possibile partecipazione e dei singoli e delle organizzazioni sindacali.

La funzione generale di rappresentanza istituzionale dell'insieme degli interessi economici si esplica con la partecipazione alla pianificazione territoriale e alla programmazione dello sviluppo economico sociale con responsabilità distinta e uniforme nell'ambito delle direttive generali, centrali e regionali.

Le Camere di commercio propongono analisi e soluzioni di problemi, nonché iniziative di generale interesse. Le Camere di commercio esercitano funzioni consultive per le materie di competenza nei riguardi dell'Amministrazione statale, regionale e locale.

Le Camere di commercio esercitano le attribuzioni ad esse attribuite dalle leggi vigenti e quelle delegate dallo Stato e dalle regioni rispondendone responsabilmente e direttamente agli organi deleganti.

ART. 3.

In relazione alle proprie attribuzioni e per agevolare il conseguimento delle finalità, le Camere di commercio procedono alla verifica permanente della situazione economico-sociale soprattutto in vista del relativo sviluppo della circoscrizione di competenza.

Quali organi che rappresentano istituzionalmente l'economia locale, le Camere di commercio costituiscono il centro di convergenza di tutte le forze produttive operanti nella circoscrizione, concorrono all'armonico sviluppo economico e sociale della comunità attraverso l'individuazione di esigenze locali, la ricerca delle soluzioni più idonee, la formulazione di proposte coerenti con la programmazione regionale.

A tale scopo effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico-sociale di propria iniziativa od a richiesta dei Ministeri, dell'Istituto centrale di statistica, della regione e di altre pubbliche amministrazioni.

Provvedono a diffondere i risultati conseguiti con gli studi di interesse generale e promuovono il potenziamento della ricerca scientifica in campo economico-sociale emanando la diffusione delle conoscenze acquisite sul piano tecnologico nelle forme ritenute più idonee.

Possono richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e notizie necessarie agli adempimenti delle funzioni ad esse demandate.

Compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione di controversie in materia commerciale, stabilendo le norme dei relativi procedimenti; a richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali.

Possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

Le Camere di commercio con l'autorizzazione dell'organo di controllo possono istituire e gestire aziende speciali particolarmente utili allo sviluppo economico-sociale locale. Possono inoltre partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali istituiti ed esercitati dalle regioni o da enti pubblici che perseguano finalità di pubblico interesse e partecipano a consorzi aventi parimenti fini di pubblico interesse.

Gli impegni finanziari assunti dalle Camere di commercio in tali partecipazioni non devono essere a carattere illimitato.

ART. 4.

Le Camere di commercio provvedono, oltre a quanto indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2:

1) all'accertamento degli usi e consuetudini commerciali, industriali, agrari e marittimi e danno parere alla competente Commissione per l'accertamento degli usi generali;

2) fungono da organi corrispondenti dell'ISTAT per le rilevazioni a carattere nazionale e per i censimenti periodici;

3) rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

4) curano la formazione di mercuriali e listini dei prezzi e rilasciano certificati di congruità dei prezzi;

5) amministrano le borse di commercio (valori e merci) e promuovono l'istituzione delle stanze di compensazione;

6) promuovono la fondazione di istituti d'istruzione professionale, e, d'intesa con la regione, organizzano corsi di istruzione professionale, formulano proposte per la modifica e gli adattamenti dei programmi di istruzione anche in relazione alle esigenze locali.

ART. 5.

Presso ciascuna Camera di commercio è istituito l'Ufficio del registro delle imprese che provvede all'impianto ed alla tenuta del registro stesso sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale e che funziona in base alle norme del capo III, libro quinto del codice civile, nonché alle norme specifiche che il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore, designato dal presidente della Camera di commercio, scelto tra i funzionari camerati, sentito il giudice delegato alla vigilanza.

Tale ufficio provvede anche agli adempimenti connessi alle Camere di commercio

per la tenuta del registro delle ditte dalle norme vigenti e funziona a carico del bilancio camerale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato alla emanazione delle norme di coordinamento tra il registro delle imprese e gli altri registri, elenchi ed albi previsti dalle norme vigenti per vari settori di operatori economici la cui tenuta è affidata alle Camere di commercio.

CAPO II

(*Organi*).

ART. 6.

Sono organi della Camera di commercio:

- 1) il Consiglio camerale;
- 2) la Giunta;
- 3) il presidente;
- 4) il segretario generale;
- 5) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 7.

I componenti dei Consigli camerali non possono essere in numero inferiore a trenta né superiore a sessanta.

Il numero dei componenti di ciascun Consiglio e la loro ripartizione secondo le categorie vengono determinati con legge regionale che statuirà la ripartizione stessa in relazione alle caratteristiche economico-sociali ambientali.

I consiglieri durano in carica per l'intero periodo della legislatura regionale.

Alla designazione dei nominativi per la nomina dei componenti i Consigli camerali provvedono le associazioni sindacali locali che su base nazionale partecipano alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro, in misura che tenga conto dell'importanza dei singoli settori economici, nonché gli ordini professionali per le attività connesse al processo produttivo e università della regione per i consiglieri previsti per questo tipo di rappresentanza.

La nomina dei consiglieri è fatta, per ogni Camera, con decreto del presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

Possono essere nominati membri del Consiglio camerale i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e che appartengano ad una delle categorie sotto indicate:

1) esercenti per conto proprio o rappresentanti di un'attività economica o liberi professionisti;

2) soci di una società in nome collettivo: accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; presidenti e amministratori con rappresentanza di società a responsabilità limitata, di società per azioni e di società cooperative iscritte nel registro delle ditte;

3) presidenti e amministratori di enti pubblici, che esercitino un'attività economica e siano iscritti nel registro delle ditte;

4) i prestatori d'opera e dirigenti di azienda che prestino opera retribuita nel settore economico rappresentato della provincia;

5) professori universitari di ruolo in materie connesse a settori specifici interessati a risultati della ricerca scientifica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente della Camera, delibera sui programmi di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sull'istituzione e l'esercizio di aziende, gestioni o servizi speciali.

Il Consiglio delibera i provvedimenti concernenti le tabelle organiche del personale: promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni generali e particolari attinenti alla materia di competenza della Camera che siano ad essa sottoposte dall'Amministrazione pubblica, o dal presidente della Camera o dai singoli consiglieri; nomina gli organi amministrativi delle aziende, gestioni e servizi speciali della Camera scegliendoli nel proprio seno.

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, una nel mese di marzo per la approvazione del conto consuntivo, l'altra nel mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed in sessioni straordinarie, quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano la Giunta o almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. Si riunisce altresì in sessione straordinaria quando lo richiedano il presidente della Giunta regionale.

Per la trattazione di particolari argomenti, il Consiglio può costituire commissioni, la cui composizione ed il cui funzio-

namento saranno stabiliti da norme regionali.

Le sedute del Consiglio camerale sono pubbliche.

Il presidente ha però la facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

ART. 8.

La Giunta della Camera di commercio è composta da un numero di componenti non inferiore alle 5 unità e non superiore alle 15.

Le Giunte delle Camere di commercio sono nominate, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, dal Consiglio camerale entro 30 giorni dal suo insediamento tra i membri componenti il Consiglio camerale.

Le Giunte delle Camere di commercio durano in carica per l'intero periodo della legislatura regionale.

La Giunta:

a) compila il bilancio ed il conto consuntivo;

b) nomina le deputazioni delle borse merci e valori;

c) nomina le commissioni per l'accertamento dei prezzi;

d) nomina le commissioni per l'accertamento e la revisione degli usi locali;

e) nomina i componenti le commissioni arbitrali e compila gli elenchi delle persone in grado di assumere l'ufficio di arbitri;

f) esercita tutti gli atti necessari alla amministrazione camerale;

g) in veste di consiglio di amministrazione, integrata dai rappresentanti del personale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di attuazione della legge 23 febbraio 1968, n. 125, delibera su tutte le questioni riguardanti il personale delle Camere di commercio;

h) nomina, ove occorra, il segretario generale.

In caso di decesso o di dimissioni o di decadenza di un componente la Giunta il consiglio camerale provvede alla sua sostituzione; qualora per dimissioni vengano a mancare i 2/3 dei componenti, il Consiglio camerale considera sciolta la Giunta e prov-

vede alla sua ricostituzione; in casi gravi e motivati il Consiglio camerale può sciogliere la Giunta e procedere al rinnovo.

ART. 9.

Il presidente della Camera di commercio rappresenta la Camera a tutti gli effetti, convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno, impartisce tutte le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi e servizi camerali.

Può essere affiancato da uno o più vicepresidenti eletti dalla Giunta fra i propri componenti.

I vicepresidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono in caso di impedimento od assenza o, per casi specifici, su delega dello stesso presidente.

ART. 10.

Il segretario generale assiste in qualità di segretario verbalizzante ai lavori della Giunta ed è responsabile verso questo organo dell'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Le deliberazioni della Giunta dovranno essere esposte al pubblico entro sette giorni dalla data della riunione nel corso della quale sono state adottate e mantenute esposte per almeno quindici giorni; il segretario generale è responsabile dell'integrale esposizione delle predette deliberazioni.

Il segretario generale è il capo del personale e degli uffici ed è responsabile nei confronti del presidente del funzionamento dei servizi camerali e partecipa alle riunioni della Giunta con facoltà di intervenire in ordine alla legittimità di ogni proposta o deliberazione e dispone l'esecuzione dei provvedimenti.

Il segretario generale è un funzionario del ruolo camerale ed è nominato dalla Giunta scelto a mezzo di concorso per esami fra i funzionari di tutte le Camere di commercio di grado non inferiore a quello di vicesegretario generale e fra i segretari generali del ruolo di cui alla tabella A della legge 23 febbraio 1968 n. 125, ruolo che con l'entrata in vigore della presente legge viene soppresso.

ART. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale contemporaneamente alla nomina del presidente.

Il Collegio è formato da professionisti iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Il Collegio effettua il controllo del servizio economico, verifica l'esistenza di attività mobiliari della Camera, controlla la amministrazione delle borse merci e valori, la regolarità dei mandati e delle reversali. Controlla la validità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale.

Il Collegio presenta apposite relazioni al Consiglio camerale sull'andamento dell'amministrazione, sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla situazione patrimoniale della Camera di commercio.

Il Collegio dei revisori può assistere alle riunioni della Giunta: la sua presenza è obbligatoria nelle riunioni in cui vengono predisposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

ART. 12.

Le cariche camerali sono gratuite; ai membri della Giunta compete un gettone di presenza nella misura stabilita dall'organo di controllo oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento dei compiti inerenti alla carica.

Al presidente è corrisposta una indennità di rappresentanza nella misura stabilita dall'organo di controllo.

ART. 13.

I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre adunanze consecutive, o, nel periodo di un anno, ad un terzo almeno delle adunanze a cui sono tenuti ad intervenire. La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale con deliberazione motivata.

ART. 14.

Le deliberazioni della Giunta camerale sono adottate con la presenza di almeno la metà del numero dei componenti e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche debbono essere adottate a scrutinio segreto.

ART. 15.

Il presidente, in casi particolari, può ammettere il pubblico ad assistere alle riunioni della Giunta.

CAPO III

(Personale delle Camere di commercio).

ART. 16.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle Camere di commercio è regolato dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e dal relativo regolamento di applicazione 16 marzo 1970 e modificazioni successive. Entrambe le norme suindicate devono intendersi modificate per quanto concerne le attribuzioni ministeriali ivi compresa la determinazione delle tabelle organiche del personale, che vanno tutte riferite alla competenza dell'ente regione.

CAPO IV

(Finanziamento delle Camere di commercio).

ART. 17.

Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato da aliquote di imposta stabilite da apposita legge per le Camere di commercio.

Il finanziamento avverrà sulla base dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi.

Ogni Camera di commercio dovrà presentare all'organo di controllo entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 31 marzo il conto consuntivo.

Il conto consuntivo non potrà superare il bilancio di previsione oltre il limite del 5 per cento.

Eventuali spese straordinarie non comprese nel bilancio di previsione dovranno essere autorizzate dal Consiglio camerale.

Le eccedenze attive e passive vanno riportate al bilancio di previsione dell'anno successivo.

ART. 18.

Le entrate e le spese per le borse merci e valori vanno riportate ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi che avranno all'uopo speciali capitoli.

Le entrate sono costituite dai diritti:

a) per la quotazione dei titoli sui listini di borsa;

b) per il rilascio di tessere di ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;

c) per l'uso dei servizi messi a disposizione degli operatori e del pubblico.

Le tariffe relative ai suindicati diritti sono deliberate dalla Giunta camerale ed approvate con decreto della Giunta regionale.

CAPO V

(Amministrazione e vigilanza).

ART. 19.

Le Camere di commercio, enti locali, sono sottoposte al controllo di legittimità dell'apposito organo della Regione, nelle forme stabilite dall'articolo 130 della Costituzione.

CAPO VI

(Disposizioni transitorie).

ART. 20.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, in accordo con le regioni, dovranno adattare i loro ruoli organici alle esigenze e alle attribuzioni della presente legge.

ART. 21.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanati i regolamenti interni per la formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle modalità procedurali di controllo e di quello relativo all'approvazione dei documenti contabili di gestione.

ART. 22.

I Consigli e le Giunte regionali dovranno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvedere all'emanazione delle norme per la sua attuazione.

Nell'attesa delle nomine di cui al precedente capoverso l'amministrazione camerale sarà assicurata da un commissario regionale eletto dal Consiglio regionale all'entrata in vigore della presente legge.

Gli organi amministrativi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura decadono automaticamente all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII

ART. 23.

Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo di quelle attribuzioni che trascendono i limiti dei territori di competenza delle singole Camere.

Gli organi delle Unioni regionali sono:

- 1) l'assemblea formata da tutti i componenti delle Giunte camerale;
- 2) il consiglio di presidenza che comprende tutti i presidenti delle Camere di commercio della regione;
- 3) il segretario generale, nominato dall'assemblea per concorso pubblico aperto ai funzionari camerale di grado non inferiore a vice segretario generale e con contratto a tempo determinato.

Il presidente dell'Unione regionale è eletto, nel proprio seno, dal consiglio di presidenza.

Il funzionario camerale nominato segretario generale dell'Unione sarà messo in aspettativa dalla Camera di commercio che l'ha nei suoi ruoli.

ART. 24.

Le Unioni regionali delle Camere di commercio sono soggette agli stessi controlli previsti dall'articolo 19 per le Camere di commercio.

ART. 25.

Il personale attualmente in servizio presso le Unioni regionali viene inserito *pro quota* nei ruoli organici delle Camere di commercio con la ricostruzione di carriera secondo requisiti da stabilire dall'assemblea dell'Unione stessa e le successive assunzioni saranno regolate dalle stesse norme riguardanti il personale camerale.